

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

Verbale n. 5 del 27/03/2023

IL REVISORE UNICO

OGGETTO: Parere del Revisore Unico sulla “Variazione in esercizio provvisorio al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 – Annualità 2023”.

L'anno 2023 giorno 27 del mese di marzo, la sottoscritta dott.ssa Caterina Cannizzaro, Revisore Unico, presso il Comune di Fagnano Castello (CS), nominata con Delibera del Consiglio Comunale n.35 del 23/09/2022, con decorrenza incarico dal 1 ottobre 2022, viene contattata, per verificare gli atti ed esprimere il proprio parere sulla variazione d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 in esercizio provvisorio, contenuta nella proposta di delibera della Giunta Comunale e da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio entro 60 giorni seguenti all'adozione

ESAMINATA

La documentazione, messa a disposizione dall'Ente, pervenuta a mezzo pec in data 25/03/2023, che risulta costituita dalla proposta di deliberazione di Giunta e dagli allegati a corredo, che ne formano parte integrante e sostanziale e nello specifico:

1. La proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario triennio 2022-2024- Annualità 2023 (art. 175, del d.lgs. 267/2000)” formulata in data 25/03/2023 immediatamente eseguibile, unitamente al parere favorevole espresso dal responsabile del servizio del settore Economico e finanziario Dott.Marco De Rito, ex art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 sulla succitata proposta di deliberazione di Giunta Comunale;
2. L' allegato A alla proposta di delibera - Comunicazione al Tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria che rilevano solo ai fini del controllo del tesoriere - riferimento proposta delibera Giunta del 25/03/2023, che illustra gli stanziamenti di competenza aggiornati alla delibera in oggetto. Con indicazione, relativamente alle spese, delle previsioni in termini di competenza, classificate per missioni, programmi e titoli, per il bilancio di previsione finanziario 2023; Con indicazione, relativamente alle entrate, delle previsioni in termini di competenza, classificate per Titolo, Tipologia, Categoria, per il bilancio di previsione finanziario 2023;
3. L'allegato 2 alla proposta di delibera - Prospetto dimostrativo di verifica sul rispetto dei equilibri di bilancio relativamente al bilancio di previsione 2022 – 2024, aggiornato a seguito della variazione al bilancio di previsione pluriennale;

VISTI

- PNRR –“Sport ed inclusion sociale” - Terza linea d'intervento Vademecum per i comuni :

PNRR, MISSIONE 5 – Inclusione E Coesione, Componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità E Terzo Settore (M5c2), Misura 3, Investimento 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.;

- PNRR Terza linea d’intervento – “Sport ed inclusion sociale”: Elenco definitivo dei comuni ammessi al finanziamento con evidenza dei relativi importi;

RICHIAMATA

La deliberazione di Consiglio Comunale n.33 emessa in data 23.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;

La deliberazione di Consiglio Comunale n.34 emessa in data 23.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.118/2011;

RISCONTRATO

Che la Legge 29/12/2022, n.197 (legge bilancio 2023), all’art. 1, comma 775, dispone che: “1. *Il termine per la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 30 Aprile 2023*”;

TENUTO CONTO CHE

Il Comune di Fagnano Castello (CS) non ha ancora predisposto ed approvato il nuovo Bilancio di previsione per il periodo finanziario 2023-2025.

VISTO

- L’art. 42, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza [...]”.
- L’art. 147-quinquies del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell’organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell’ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell’articolo 81 della Costituzione. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni [...]”.

VISTO

- L'art. 175, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] *le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare* salvo quelle previste dai commi 5- bis e 5-quater [...]”.
- L'art. 175, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] *le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno* [...]”.
- L'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone *le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;*
- L'art. 175 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “*In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata*”

VISTO

- L'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: “[...] pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti [...]”.
- L'art. 239, comma 1-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione [...]”.

VISTI

- Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- Il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126);
- I principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed in particolare il documento n. 2 “funzioni dell'organo di revisione: attività di collaborazione, pareri obbligatori e vigilanza”.
- Il punto 8.4 del principio applicato della contabilità finanziaria prevede testualmente “nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.”

VISTO

l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

RICHIAMATO

l'art. 15, c. 4-bis, D.L. n. 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" prevede: "Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.";

VISTA

La risposta del MEF, ad apposito quesito inerente all'argomento - FAQ n. 48 -Arconet , che fornisce chiarimenti e semplificazioni contabili per l'attuazione del PNRR, di cui all'art. 15, comma 4 del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021:

B) Alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L'utilizzo di tali risorse è consentito anche agli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 15, comma 3 DL n. 77 del 2021).

C) Per le risorse del PNRR e del PNC, trattandosi di entrate vincolate, gli enti possono variare il bilancio fino al 31 dicembre per iscrivere nuove o maggiori entrate, stanziare i correlati programmi di spesa e procedere con l'accertamento delle relative entrate (art. 175, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 51, comma 6, lettera a del d.lgs. n. 118 del 2011). Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021).

D) Al fine di favorire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR, nell'ambito delle risorse disponibili, le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR possono chiedere anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori. I soggetti attuatori contabilizzano le anticipazioni rese disponibili dal Servizio del PNRR come trasferimenti di risorse del PNRR.

RILEVATO

Che il Comune di Fagnano Castello (CS) nell'ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione, componente 2 – Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore(M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione Sociale", Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, Terza Linea di Intervento, è risultato beneficiario di risorse finanziarie europee, per un importo complessivo finanziato pari a € 30.000,00, a valere sui fondi PNRR, per le quali, al fine di dare attuazione, bisogna procedere all'inserimento nel bilancio comunale;

ESAMINATA

La proposta di deliberazione di Giunta Comunale ed i relativi allegati: “Variazione in esercizio provvisorio al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 - Articolo 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.”

VERIFICATA

La necessità di apportare una variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, annualità 2023 per effetto dell’acquisizione di entrate a destinazione vincolata per le quali è stata istituita la relativa tipologia di entrata insieme al correlato programma di spesa;

ATTESO CHE

La predetta variazione riveste carattere d’urgenza, in quanto nel vademecum del bando è stabilito che tutte le procedure di affidamento per l’attivazione degli interventi devono essere completare entro e non oltre l’imminente termine di scadenza del 31 marzo 2023;

VISTI

I prospetti allegati alla proposta di delibera predisposti, che riportano il dettaglio delle variazioni riferite alle entrate classificate per titolo, categoria e tipologia e alle spese classificate per missione, programma, titolo e macroaggregato e che la variazione prevede una variazione equivalente sia in termini di entrata che di spesa, per cui non si alterano gli equilibri di bilancio;

RISCONTRATO

Che i predetti prospetti riportano, per ciascuna entrata, classificata per titolo, categoria e tipologia e ciascuna spesa, classificata per missione, programma, titolo e macroaggregato: - la previsione della variazione; - l'importo della variazione; - lo stanziamento risultante.

Che l’entrata di cui ai fondi PNRR, è stata iscritta al Titolo 4, Capitolo 4030 / 40 (Resp/CdR: 3/3) - Fondo Per Lo Sport Ed Inclusione Sociale (CAP. U. 3430_90), nelle previsione di competenza per € 30.000,00;

Che l’uscita di cui ai fondi PNRR, è prevista al Titolo 2 -Spesa in conto capitale, alla missione 12, capitolo 3430 / 90, Utilizzo Fondo per lo sport e l'inclusione sociale, nelle previsione di competenza per € 30.000,00;

Che la proposta di variazione al bilancio di previsione 2022– 2024, riguardante l’ANNUALITA’ 2023 , indicata nell’allegato a), puo’ essere sinteticamente riassunta nel prospetto dimostrativo (importi in euro), qui di seguito indicato:

ANNO 2023

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€30.000,00	
	CA	€0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€.0,00
	CA		€.0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€30.000,00

	CA		€ 0,00
Variazioni in diminuzione	CO	€ ..,00	
	CA	€ ..,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	CA	€ 0,00	€ 0,00

RITENUTO

Che con la suddetta proposta di variazione della Giunta, come risulta dall'allegato 2, al bilancio di previsione 2022-2024:

- a) viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 162 del citato D.Lgs. n. 267/00;
- b) è assicurato il permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 comma TUEL;
- c) vengono rispettati i vincoli di finanza pubblica ai sensi dall'art. 1, commi dal 463 al 508, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e successive modificazioni ed integrazioni.
- d) l'impostazione del bilancio 2022/2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

PRESO ATTO

Del parere favorevole in ordine alla regolarità sia tecnica che contabile sul provvedimento di variazione al bilancio in esame ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Marco De Rito in data 25/03/2023.

Visto il Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;

Visto il D.lgs. n.118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità Comunale;

Sulla scorta delle verifiche effettuate, l'Organo di Revisione, per quanto di competenza

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Variazione in esercizio provvisorio al bilancio finanziario 2022 - 2024 – esercizio 2023" (Art. 175, Comma 4, Del D.Lgs. N. 267/2000).

Il Revisore Unico

F.to Dott.ssa Caterina Cannizzaro

*(firmato digitalmente)

“Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD).”